COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 359/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti;

Considerando che nel regolamento n. 16/64/CEE (2), è stato stabilito che l'organizzazione comune del mercato del riso sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1964; che tale organizzazione di mercato così istituita comporta principalmente, per gli Stati membri produttori, la fissazione annuale di prezzi indicativi, pubblicati prima della semina autunnale per consentire ai produttori di orientare i loro programmi colturali e la fissazione, in funzione del prezzo indicativo, di un prezzo d'intervento al quale gli organismi competenti devono acquistare il risone loro offerto, e di un prezzo d'entrata al livello del quale il prezzo dei prodotti importati deve essere portato mediante un prelievo variabile; che la suddetta organizzazione di mercato comporta principalmente, per gli Stati membri non produttori, la fissazione annuale di un prezzo d'entrata comune, che è stabilito per il primo anno in funzione del prezzo costatato sul mercato mondiale, e al livello del quale deve essere portato il prezzo dei prodotti importati mediante un prelievo variabile;

Considerando che un progressivo ravvicinamento dei prezzi indicativi e dei prezzi d'entrata è stato previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 16/64/CEE, affinché un prezzo indicativo e un prezzo d'entrata unici esistano al termine del periodo transitorio; che, tuttavia, tenuto conto del rapporto esistente fra i mercati dei cereali e del riso per taluni aspetti della produzione e dell'utilizzazione, l'instaurazione nella Comunità, a decorrere dalla campagna 1967/1968, di un regime di prezzi unici per i cereali conduce all'attuazione, per la stessa campagna, di un regime di prezzi unico per il riso;

Considerando che, a causa dei meccanismi di prezzo istituiti dal regolamento n. 16/64/CEE, l'attuazione di un mercato unico del riso per tutta la Comunità non dipende soltanto dall'abolizione di qualsiasi ostacolo alla libera circola-

(1) GU n. 156 del 15. 7. 1967, pag. 32.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

zione all'interno della Comunità e dall'attuazione di una protezione identica alle frontiere esterne della Comunità; che, infatti, essa dipende anche dall'adozione di un sistema che comporti un prezzo indicativo del riso semigreggio valevole per tutta la Comunità, un prezzo d'entrata unico per il riso semigreggio, un prezzo d'entrata unico per il riso lavorato e un prezzo d'entrata unico per le rotture di riso — fissati in modo che sul mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria della Comunità il prezzo di vendita del prodotto importato si trovi allo stesso livello del prezzo indicativo — e comporti altresí prelievi corrispondenti nei confronti dei paesi terzi, identici per tutta la Comunità e prezzi d'intervento fissati sulla base del prezzo indicativo; che occorre pertanto apportare al regime instaurato dal regolamento n. 16/64/CEE i necessari adattamenti ;

Considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato ; che, in particolare, nel settore del riso è necessario, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere misure d'intervento sul mercato, uniformate al tempo stesso per non ostacolare la libera circolazione del riso all'interno della Comunità ;

Considerando che la libera circolazione del riso all'interno della Comunità deve consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie ; che per non ostacolare tale compensazione è opportuno stabilire i prezzi d'intervento, di modo che le differenze tra essi riflettano i divari dovuti, in caso di raccolto normale, alle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato e affinché l'offerta e la domanda possano adattarsi liberamente sul mercato stesso ;

Considerando che, per consentire un buon adattamento del mercato alla regionalizzazione dei prezzi, gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere misure d'intervento appropriate alle circostanze stesse ; che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, conviene che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate su un piano comunitario ;

Considerando come sia conveniente che il prezzo indicativo, i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un certo numero di maggiorazioni mensili per tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e d'interessi inerenti alle giacenze di riso nella Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato ;

Considerando che, a causa della particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole, e in particolare della necessità per l'industria di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione, è necessario fare in modo che le rotture di riso utilizzate da detta industria possano essere messe a sua disposizione, grazie a una restituzione alla produzione, a un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime dei prelievi e dei prezzi comuni ; che, considerata la particolare situazione del mercato del « quellmehl », è necessario prevedere un'analoga misura per le rotture di riso destinate alla fabbricazione di questo prodotto ;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico del riso per la Comunità implica, oltre a un regime unico di prezzo, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità ; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi del mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità ; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità;

Considerando che il calcolo di questo prelievo e di questa restituzione può essere effettuato sulla base dei rispettivi prezzi dei prodotti più rappresentativi del settore del riso, ossia il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso ; che il calcolo del prelievo e della restituzione applicabile al riso presentato in altre fasi di trasformazione può essere effettuato sulla base del prelievo e della restituzione applicabili a quello fra questi tre prodotti che è presentato nella fase di trasformazione più vicina ; che per quanto riguarda il riso semilavorato e lavorato, nonché i prodotti trasformati a base di riso, soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre, all'atto del calcolo del prelievo, tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria ;

Considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime

detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso ; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da un regime di traffico di perfezionamento attivo, che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ; che l'attuazione del mercato unico del riso fa insorgere la necessità di una regolamentazione comunitaria del traffico di perfezionamento attivo ;

Considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento ; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento dello operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ;

Considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità ; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, non agire ; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le necessarie misure ;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore del riso implica l'abolizione, alle frontiere interne della Comunità, di tutti gli ostacoli posti alla libera circolazione delle merci considerate ;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del Trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore del riso ;

Considerando che il passaggio dal regime instaurato dal regolamento n. 16/64/CEE a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che, a tal fine, possono risultare necessarie talune misure transitorie ;

Considerando che l'organizzazione comune del mercato del riso deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del Trattato ;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi, e disciplina i prodotti seguenti :

	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a)	ex 10.06 A	Riso greggio (non pilato)
	ex 10.06 A	Riso semigreggio (non pilato)
	10.06 B	Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati
b)	10.06 C	Riso spezzato
c)	11.01 D	Farina di riso
	ex 11.02 A III b)	Semole e semolini di riso ; fiocchi di riso
	11.08 A III	Amido di riso

2. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani lunghi o rotture di riso, i prodotti definiti all'allegato A del presente regolamento.

TITOLO I

Regime dei prezzi

Articolo 2

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativo per il riso semigreggio.

2. Tale prezzo è fissato per una qualità tipo determinata del riso a grani tondi.

3. Il prezzo indicativo è fissato per Duisburg, nella fase del commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa resa al magazzino, non scaricata.

4. Il prezzo di cui al presente articolo e la qualità tipo alla quale esso si riferisce sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 3

Per tutti i prodotti menzionati all'articolo 1, la campagna di commercializzazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 4

1. Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo di mercato non scenda al di sotto di un livello minimo, vengono fissati per la Comunità alcuni prezzi d'intervento per il risone.

2. Tali prezzi sono fissati per un risone a grani tondi, di una qualità tipo determinata facendo riferimento alla stessa varietà che è stata scelta per stabilire la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo del riso semigreggio, nella stessa fase e alle stesse condizioni previste per quest'ultimo.

3. I prezzi d'intervento per Arles e Vercelli sono determinati :

— derivando, rispettivamente per Arles e Vercelli, il prezzo indicativo del riso semigreggio,

— convertendo tale prezzo in prezzo del risone, in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti,

— diminuendo quest'ultimo prezzo del 4 %.

La suddetta derivazione è effettuata in modo che le differenze fra detti prezzi d'intervento, nonchè fra questi ed il prezzo indicativo corrispondano ai divari di prezzo prevedibili nell'ipotesi di un raccolto normale sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi del mercato, e permettano la libera circolazione del riso all'interno della Comunità, conformemente alle esigenze del mercato.

Per gli altri centri di commercializzazione importanti delle regioni eccedentarie della Comunità sono applicabili :

— il prezzo d'intervento fissato per Arles per quanto riguarda i centri situati in Francia,

— il prezzo d'intervento fissato per Vercelli per quanto riguarda i centri situati in Italia.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce, anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, i prezzi d'intervento valevoli per Arles e Vercelli.

5. Le norme applicabili per la determinazione dei centri di commercializzazione importanti delle regioni eccedentarie, diversi da Arles e Vercelli, e la qualità tipo per la quale sono fissati i prezzi d'intervento, vengono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 4.

6. I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, vengono stabiliti, previa consultazione deli Stati membri interessati, anteriormente al 1° luglio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva, secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 5

1. Per tutta la campagna di commercializzazione, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare il risone loro offerto, purché sia stato raccolto nella Comunità e le offerte soddisfino a condizioni, specialmente qualitative e quantitative, che saranno determinate in conformità del paragrafo 5.

2. Gli organismi d'intervento acquistano al prezzo d'intervento valevole per il centro di commercializzazione nel quale il risone viene offerto e alle condizioni determinate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

Se la qualità del risone offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è modificato mediante l'applicazione :

— di importi correttori, che rappresentano le differenze di valore fra la varietà corrispondente alla qualità tipo e le altre varietà, e

— di maggiorazioni o detrazioni, che rappresentano le differenze qualitative non imputabili alla classificazione del prodotto secondo la varietà.

3. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli organismi d'intervento mettono in vendita, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il risone acquistato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali relative all'intervento.

5. Secondo la procedura prevista all'articolo 26, sono fissate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare :

— la qualità e la quantità minime richieste per l'intervento,

— gli importi correttori applicabili all'intervento,

— le maggiorazioni e le detrazioni applicabili all'intervento,

— le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento,

— le procedure e le condizioni per la vendita da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 6

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le condizioni nelle quali gli organismi di intervento possono adottare misure particolari d'intervento destinate ad evitare, in talune regioni della Comunità, acquisti massicci di risone in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

La natura e l'applicazione di tali interventi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Anteriormente alla scadenza del primo anno di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti con l'applicazione delle misure di cui al presente articolo e sull'opportunità di modificarle o di abrogarle.

Articolo 7

1. Il prezzo indicativo e i prezzi d'intervento sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce, anteriormente al 1° maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva, il numero e l'ammontare delle maggiorazioni mensili nonché la loro ripartizione durante la campagna.

Articolo 8

1. Un'indennità di compensazione può essere accordata per il risone raccolto nella Comunità e il riso semigreggio ottenuto da tale tipo di riso, giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.

Il Consiglio, che delibera ogni anno, anteriormente al 1° luglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, decide se i prodotti sopra citati beneficiano di una indennità di compensazione e la misura di tale eventuale beneficio.

2. L'indennità di compensazione è al massimo eguale :

a) per il riso semigreggio, alla differenza fra il prezzo indicativo applicabile nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello applicabile nel primo mese della nuova campagna ;

b) per il risone, a tale differenza adattata in funzione del tasso di conversione corrispondente.

3. L'indennità di compensazione è accordata soltanto se le scorte giacenti raggiungono un quantitativo minimo.

4. L'importo delle indenità di compensazione è fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, segnatamente il quantitativo minimo richiesto affinché le scorte giacenti possano beneficiare di una indennità di compensazione e le categorie dei beneficiari, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 9

1. Una restituzione alla produzione è concessa per le rotture di riso utilizzate :

a) dall'industria degli amidi per la fabbricazione di amido e di « quellmehl » ; quest'ultimo prodotto è definito all'allegato A ;

b) dall'industria della birra.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo e l'ammontare della restituzione alla produzione.

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 10

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, rilasciato dagli

Stati membri a ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valevole per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che dovrà essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, e, al più tardi, a decorrere dal 1° settembre 1969. Sino a tale data, detto titolo è valevole soltanto per un'operazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 11

1. All'importazione di riso semigreggio, di riso lavorato o di rotture di riso, viene riscosso un prelievo pari, per ciascun prodotto, al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif.

2. All'importazione di risone è riscosso un prelievo pari al prelievo applicabile al riso semigreggio, adattato in funzione del tasso di conversione.

3. All'importazione di riso lavorato a grani lunghi, viene riscosso un prelievo pari al prelievo applicabile al riso lavorato a grani tondi e adattato in funzione del tasso di conversione. Tale adattamento è effettuato dividendo questo prelievo per il tasso applicabile alla conversione del riso semigreggio a grani lunghi in riso lavorato a grani lunghi, e moltiplicandolo per il tasso applicabile alle conversione di riso semigreggio a grani tondi in riso lavorato a grani tondi.

4. All'importazione di riso semilavorato è riscosso un prelievo pari al prelievo applicabile al riso lavorato, adattato in funzione del tasso di conversione.

5. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

Articolo 12

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), viene riscosso un prelievo composto di due elementi :

a) un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente, e che corrisponde all'incidenza sul loro costo di produzione del prelievo stabilito per il prodotto di base utilizzato per la loro fabbricazione ;

b) un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

2. Quando le offerte effettive, di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), in provenienza dai paesi terzi non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base che entrano nella loro composizione, aumentato dei costi di trasformazione, può essere aggiunto al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 un importo supplementare fissato secondo la procedura prevista all'articolo 26.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo.

4. La Commissione fissa i prelievi di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni di riso e di rotture di riso, il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda del titolo, ad una importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo stesso. All'occorrenza, al prelievo può essere aggiunto un importo supplementare stabilito contemporaneamente al prelievo stesso.

3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 26, di applicare totalmente o parzialmente le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui

all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le modalità di applicazione del paragrafo 2 e, in particolare, le norme relative alla fissazione degli importi supplementari, nonchè le misure da applicare in circostanze eccezionali o quando l'importazione non fosse effettuata nel mese previsto.

5. Gli importi supplementari sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 14

1. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la Comunità per la campagna di commercializzazione successiva :

— un prezzo d'entrata del riso semigreggio ;

— un prezzo d'entrata del riso lavorato.

2. Il prezzo d'entrata del riso semigreggio viene fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, tenuto conto delle differenze di qualità, il livello del prezzo indicativo. Detto prezzo d'entrata è soggetto alle maggiorazioni mensili fissate per il prezzo indicativo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 7.

Esso è calcolato per Rotterdam, per la stessa qualità tipo cui si riferisce il prezzo indicativo.

3. Il prezzo d'entrata del riso lavorato è calcolato adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio in funzione del tasso di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando l'ammontare cosí ottenuto di un importo di protezione dell'industria.

Esso è calcolato per Rotterdam, per la stessa qualità tipo cui si riferisce il prezzo d'entrata del riso semigreggio.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa il prezzo d'entrata del riso semigreggio e l'ammontare di protezione di cui al paragrafo 3.

5. Il prezzo d'entrata del riso lavorato è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 15

1. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno è fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo d'entrata delle rotture di riso.

2. Tale prezzo è fissato entro :

a) un limite superiore pari al prezzo d'entrata del riso semigreggio valido per la stessa campagna,

— aumentato della metà della somma delle maggiorazioni mensili di detto prezzo d'entrata ;

— diminuito della percentuale di cui la media dei prezzi cif delle rotture di riso, determinati per Rotterdam dal 1° settembre 1964 al 31 agosto 1966, è stata inferiore alla media delle offerte più favorevoli del riso semigreggio determinate per Rotterdam nel corso dello stesso periodo ;

b) un limite inferiore pari al prezzo d'entrata del granturco valido per la stessa campagna, aumentato

— della metà della somma delle maggiorazioni mensili di detto prezzo d'entrata ;

— della percentuale di cui la media dei prezzi cif delle rotture di riso, determinati per Rotterdam dal 1° settembre 1964 al 31 agosto 1966, è stata superiore alla media dei prezzi cif del granturco, determinati per Rotterdam nel corso dello stesso periodo e adattati per il granturco in sacchi.

3. Nel caso in cui i corsi del mercato mondiale del riso semigreggio, del granturco e delle rotture di riso subiscano, per almeno sei mesi, sensibili modifiche rispetto ai livelli medi costatati durante il periodo previsto al paragrafo 2, è fissato un periodo di riferimento diverso per stabilire il prezzo d'entrata per la campagna di commercializzazione successiva.

4. Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è calcolato per Rotterdam e per una qualità tipo.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa :

a) il prezzo d'entrata delle rotture di riso e la qualità tipo per la quale esso è fissato,

b) eventualmente, il periodo di riferimento previsto al paragrafo 3.

Articolo 16

1. Sono calcolati per Rotterdam

— un prezzo cif del riso semigreggio,

— un prezzo cif del riso lavorato,

— un prezzo cif delle rotture di riso.

Detti prezzi cif sono calcolati per una merce alla rinfusa, a partire dalle possibilità di acquisto più favorevoli esistenti sul mercato mondiale, stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Per il riso semigreggio, il prezzo cif è calcolato in base ai corsi od ai prezzi del mercato mondiale :

a) del riso semigreggio, adattati in funzione delle eventuali differenze qualitative rispetto alla qualità tipo ;

b) eventualmente, del risone, adattati in funzione del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti, nonchè delle eventuali differenze qualitative rispetto alla qualità tipo.

3. Per il riso lavorato, il prezzo cif è calcolato in base ai corsi o ai prezzi del mercato mondiale :

a) del riso lavorato a grani tondi, adattati in funzione delle eventuali differenze qualitative rispetto alla qualità tipo cui si riferisce il prezzo d'entrata del riso semigreggio, adattate a loro volta in funzione del tasso applicabile alla conversione di riso semigreggio a grani tondi in riso lavorato a grani tondi ;

b) del riso lavorato a grani lunghi, adattati, per ottenere il prezzo di un riso lavorato a grani tondi, in funzione :

— del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti considerati per la conversione del riso semigreggio a grani lunghi in riso lavorato a grani lunghi ;

— delle differenze qualitative rispetto alla qualità tipo cui si riferisce il prezzo d'entrata del riso semigreggio, e

— del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti considerati per la conversione del riso semigreggio a grani tondi in riso lavorato a grani tondi ;

c) eventualmente, del riso semilavorato, adattati in funzione del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti, nonchè delle eventuali differenze qualitative rispetto alla qualità tipo cui si riferisce il prezzo d'entrata del riso semigreggio, adattate a loro volta in funzione del tasso applicabile alla conversione di riso semigreggio in riso lavorato.

4. Le differenze di qualità sono espresse da importi correttori che rappresentano la differenza di valore fra la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata e le altre qualità.

5. Nel caso in cui le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta, ed in cui tale prezzo sia meno elevato dei corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, soltanto per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare gli importi correttori e i criteri di determinazione dei prezzi cif, nonché i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modificazioni di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 17

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato B del presente regolamento, sulla base dei corsi o dei prezzi dei primi sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Al momento della fissazione della restituzione, si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini della esportazione delle merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 26. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'ammontare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, nonché delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione è applicata, a richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda del titolo, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo. In tal caso un correttivo, fissato dalla Commissione, è applicato alla restituzione.

Le disposizioni del comma precedente possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato B.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 18

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato del riso, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo :

— per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

— ed in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di merci elencate nell'allegato B.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, vengono adottate il 1° luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura prevista al paragrafo 1 vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2, per quanto concerne :

a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1 utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate ;

b) la determinazione, ai fini dell'applicazione del prelievo, del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di un esonero dai prelievi loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

Articolo 19

Sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 26 :

a) i tassi di conversione

— del riso semigreggio in risone e inversamente, da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) ;

— del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente, da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 3 e dell'articolo 16, paragrafo 3, lettere a), b) e c) ;

— del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente, da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 e dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c) ;

b) le spese di lavorazione ed il valore dei sottoprodotti, da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 16, paragrafo 3, lettere b) e c).

Articolo 20

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento n. 156/66/CEE (1), le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomencla-

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3278/66.

tura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, sono vietate :

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Articolo 21

Quando uno o più prezzi cif di cui all'articolo 16, paragrafo 1, superino notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e se, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure appropriate.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 22

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato, possono essere prese, negli scambi con i paesi terzi, misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure conservative ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 23

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati :

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente :

— l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente ;

— il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate uitilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 24

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 25

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 26

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato di gestione dei cereali, istituito dall'articolo 25 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in appresso denominato « Comitato », è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Sono applicabili le disposizioni relative al Comitato di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 27

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 28

Alla fine del periodo transitorio il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

Articolo 29

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del Trattato.

Articolo 30

L'importo supplementare di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed il supplemento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, sono considerati come prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2).

Articolo 31

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime istituito dal regolamento n. 16/64/CEE a quello del presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontrasse, per taluni prodotti, notevoli difficoltà, dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26. Esse sono applicabili fino al 31 agosto 1968 al più tardi.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i prezzi e le qualità tipo considerati da detto articolo e validi durante la campagna 1967/1968 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1967, ad eccezione delle misure previste all'articolo 31, paragrafo 1, che possono essere rese applicabili a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento n. 16/64/CEE e le disposizioni prese in applicazione di esso, eccetto quelle del regolamento n. 3/63/CEE (3), sono abrogati il 1° settembre 1967.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

(3) GU n. 14 del 29. 1. 1963, pag. 153/63.

A decorrere dalla stessa data, l'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE è redatto come segue per quanto riguarda la voce ex 11.02, ex A III ex b) :

« altri, esclusi le semole e i semolini di riso e i fiocchi di riso. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

ALLEGATO A

Definizioni

1. a) *Risone :* il riso con lolla, cioè il riso i cui grani sono ancora rivestiti dalla lolla ;

 b) *Riso semigreggio :* il riso in grani non pilati, cioè il riso in grani dai quali è stata asportata la lolla, che non ha subito un trattamento meccanico per asportare del tutto o in parte il pericarpo. In questa voce sono compresi, tra l'altro, i risi aventi le denominazioni commerciali di «riz brun», « riz cargo », « riz loonzain » e « riso sbramato » ;

 c) *Riso semilavorato :* il riso dal quale è stata asportata soltanto una parte del pericarpo ;

 d) *Riso lavorato :* il riso dal quale è stato asportato del tutto il pericarpo, anche se ha conservato delle striature bianche longitudinali.

2. a) *Riso a grani tondi :* il riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 ;

 b) *Riso a grani lunghi :* il riso che non risponde alle condizioni indicate al punto a).

 La misurazione dei grani viene effettuata sul riso lavorato secondo il metodo seguente :

 — prelevare un campione rappresentativo del lotto ;
 — selezionare il campione per operare su grani interi ;
 — effettuare due misurazioni, ciascuna di 100 grani, e stabilirne la media ;
 — determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

3. *Rotture :* il riso spezzato. Esso è costituito da grani, da cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente, che essi provengano dalla sbramatura o dalla lavorazione.

4. *Quellmehl :* farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o ad un qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentare la capacità di gonfiamento.

ALLEGATO B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed rice, corn-flakes », e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di fecola
38.12 A I	Bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee

REGOLAMENTO N. 360/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (2), e in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma dei regolamenti n. 120/67/CEE e n. 359/67/CEE è necessario fissare le regole d'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni applicabile negli scambi con i paesi terzi dei prodotti trasformati rispettivamente contemplati all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 359/67/CEE ;

Considerando che l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere alla incidenza esercitata sui prezzi di costo dei prodotti trasformati dai prelievi stabiliti per i prodotti di base ; che tale incidenza può essere calcolata sulla base del prelievo medio applicabile durante un periodo rappresentativo al quantitativo di prodotto di base necessario per la fabbricazione di un'unità di prodotto trasformato ;

Considerando che, per i prodotti trasformati sottoposti all'organizzazione comune dei mercati

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.